



REGIONE PUGLIA
Servizio Tutela delle Acque
Ufficio Attuazione e Gestione

REGOLAMENTO REGIONALE

“DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA”

(attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.)



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Normativa Nazionale:

La problematica dello smaltimento delle acque meteoriche nasce con il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", successivamente aggiornato a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Normativa Regionale:

"Piano Direttore" approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 191 del 13.06.2002 (appendice A1) e Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 282 del 23.11.2003.

Normativa Nazionale:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii..

Pianificazione Regionale:

Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 (**allegato 13 - Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA**).

PREMESSA



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

In attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui all'art. 121 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., ed in particolare delle “**Linee Guida**”, approvate contestualmente al PTA ed allegate alla DCR n. 230/2009, che dettano i criteri da utilizzare nella redazione dei regolamenti di attuazione ed in attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. che, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, demanda alle Regioni l'adozione di norme e misure tese a disciplinare le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, è stato redatto apposito nuovo regolamento per la “**Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia**” **che ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel PTA.**

E' bene precisare che il nuovo regolamento **è attualmente una proposta che deve andare in adozione** per cui, prima della definitiva approvazione, è possibile che possa subire ancora qualche leggera modifica.

I principi generali introdotti dal Piano Direttore, comunque ineccepibili, in alcune applicazioni pratiche hanno dato dubbi interpretativi o generato equivoci, che con il nuovo regolamento si è ritenuto di puntualizzare e, in alcuni casi, riformulare.

PREMESSA



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

PROBLEMATICHE PRINCIPALI

SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO

Costruzione di strade, insediamenti urbani e zone industriali o artigianali

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

La percentuale maggiore della pioggia defluisce superficialmente – aumento della portata

RIDUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DELLA FALDA ACQUIFERA

Riduzione ricarica e abbassamento del livello della falda acquifera

RIDUZIONE DELL'EVAPORAZIONE E PEGGIORAMENTO DEL MICROCLIMA

Diminuzione dell'umidità dell'aria ed aumento della temperatura nell'ambiente circostante

ALTERAZIONE DEL REGIME NATURALE DEI CORSI D'ACQUA

collettamento di acque meteoriche e relativo scarico – diminuzione del tempo di corrivazione

SOVRACCARICO RETI FOGNARIE

Notevole deflusso superficiale che convoglia nelle reti idraulicamente insufficienti

INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI

Collettamento senza trattamenti adeguati o scaricatori di piena di fognature miste

PREMESSA



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Ai sensi dell'art. **146** del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. su "**Risparmio Idrico**" le Regioni nell'ambito delle norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, sono chiamate ad adottare norme specifiche mirate a realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia.

Dobbiamo ripensare alle modalità di utilizzo dell'acqua

Dobbiamo perseguire un consumo sostenibile

La Regione Puglia con la **LR n. 13 del 10 giugno 2008**, recante norme per l'abitare sostenibile, promuove ed incentiva, tra gli altri:

- gli interventi per la salvaguardia delle risorse idriche;
- i piani ed i programmi che garantiscono la prevenzione dei rischi ambientali anche attraverso la verifica degli indici di permeabilità dei suoli e il "minimo deflusso vitale" per il bilancio idrico del territorio;
- l'utilizzo di tecniche di recupero delle acque piovane e grigie

Inoltre all'art. 5 comma 2 della predetta LR è previsto che, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 380/01, sia presentato un progetto che preveda il riutilizzo delle acque meteoriche.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art. 1 (Campo di applicazione)

c.2. Le acque meteoriche non disciplinate dalla presente normativa non sono soggette a controlli, vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 2 (Principi generali)

c.2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, **è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento** finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico – fisiche e biologiche per gli usi previsti. Ai fini del riutilizzo le acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II della presente disciplina, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e riportati nella Tab. 1 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.

c.4. Qualora risulti **l'impossibilità tecnica del riutilizzo** di cui al precedente comma 2, il titolare dello scarico, di cui all'art 15 del presente Regolamento, allega all'istanza motivata e circostanziata relazione, redatta da tecnico abilitato, per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento.

c.7. Lo scarico e l'immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi previsti dal Capo II del presente Regolamento, non sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Secondo la definizione presente nel **Piano Direttore** risultava invece:

“acque di prima pioggia”: le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 mm, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 h di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante

Con la precedente definizione si lasciava al progettista discrezionalità nella stima dell'altezza di precipitazione e quindi la modifica è giustificata da un punto di vista teorico: i primi millimetri di pioggia caduti sulle zone più distanti del bacino scolante rispetto alla sezione di chiusura, nel loro percorso verso la stessa, si mescolano alle acque di dilavamento successive abbattutesi sulle zone più prossime alla sezione e, di conseguenza, aumenta la diluizione e diminuisce la concentrazione di inquinanti.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.3. (Definizioni)

c.1 a) Acque meteoriche di dilavamento: le acque meteoriche che precipitano **sull'intera superficie impermeabilizzata** scolante afferente allo scarico o all'immissione;

c.1 b) Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita:

I. di 5 (cinque) mm per le superfici scolanti aventi estensione, **valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse**, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila) mq;

II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione dell'estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione alla vasca di prima pioggia;

III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, superiori a 50.000 (cinquantamila) mq;



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

NEW

IV. **unicamente nel caso di fognature urbane separate, di cui all'art. 4 del presente regolamento, con superfici scolanti aventi estensioni superiori a 50.000 (cinquantamila) mq**, in alternativa al calcolo attraverso l'altezza di cui al precedente punto III., **le acque di prima pioggia possono essere considerate quelle**, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, **che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei primi 15 minuti** dall'inizio delle precipitazioni. La portata delle acque di prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non inferiori a 5 (cinque) anni.

c.1 j) Superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento;

NEW

c.1 m) Dissabbiatura: trattamento per la rimozione di "particelle solide sospese" di dimensioni superiori a 0,20 (zero virgola venti) mm;

NEW

c.1 n) Bacino endoreico: bacino idrografico in cui il reticolo idrografico non sfocia a mare o in altro corpo idrico superficiale sfociante a mare, ma recapita in una zona depressa interna al bacino stesso;

NEW

c.1 o) Recapito finale di bacino endoreico: zona più depressa di un bacino endoreico;



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.4 (Acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate)

c.1. Le acque di fognature urbane di tipo separato, che convogliano le sole acque meteoriche provenienti da **aree urbane, strade, piazzali, ed ogni altra pertinenza urbana ed extraurbana non strettamente connessa ad attività produttive, sono ammesse in tutti i recapiti finali**, ma è comunque vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee.

c.2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito realizzare sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo nei casi di fognature urbane di tipo separato il cui scarico ricade nel recapito finale di un bacino endoreico e per le quali sia dimostrata, con relazione tecnica firmata da professionista abilitato, l'impossibilità di realizzare sistemi di smaltimento a gravità in altri corpi ricettori. **Esclusivamente con ordinanza di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.07.2000 n. 267**, è ammesso l'utilizzo dei predetti sistemi di smaltimento a gravità nel sottosuolo come scarico di emergenza, in caso di superamento dei livelli di guardia oltre i quali si determinano condizioni di allagamento dei centri abitati e gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

c.4. Quanto previsto al precedente comma 2 non costituisce motivo di riduzione della pericolosità idraulica dell'area interessata. Nei casi di cui al precedente comma 2, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico da parte dell'Autorità competente, sul suolo e/o negli strati superficiali del sottosuolo, sarà necessario acquisire il **parere vincolante sull'istanza, prima della realizzazione delle opere, da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia.**



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

c.5. Le acque di prima pioggia, provenienti da reti fognarie separate di cui al comma 1 del presente articolo, **sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte, prima del loro scarico nei ricettori finali, ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura.** Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. **Le ulteriori acque sono avviate ai recapiti finali.** Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.

c.7. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, **le acque di prima pioggia di cui al presente articolo,** nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, **possono essere recapitate nella rete fognaria nera, previo parere del Soggetto Gestore, se il sistema fognario/depurativo risulti compatibile ed idoneo a ricevere tali acque sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo** e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari dello stesso Soggetto Gestore.

c.8. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico **può richiedere,** in funzione dell'impatto e dell'estensione delle superfici di raccolta anche **un trattamento di disoleazione delle acque di prima pioggia.**



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.5 (Acque meteoriche di dilavamento da superfici non pericolose in aree sprovviste di fognatura separata)

c.1. Le acque di prima pioggia, provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, **localizzati in aree sprovviste di fognatura separata** e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate al Capo II del presente Regolamento, **sono avviate verso vasche di accumulo a perfetta tenuta stagna e sottoposte ad un trattamento di grigliatura e dissabbiatura prima del loro scarico nei recapiti finali**. Le vasche sono dotate di un sistema di alimentazione che consenta di escludere le stesse a riempimento avvenuto. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia di cui al presente articolo, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, sono avviate ai recapiti finali. Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di accorgimenti tecnici che ne consentano lo svuotamento entro le 48 ore successive.

c.5. E' fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, come già sancito dal regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni in relazione alle disposizioni contenute nella LR n. 36 del 20/7/84 e ss. mm. ii. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3819 del 06.10.1984.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione



Art.7 (Zone di rispetto per scarichi provenienti da attività non pericolose)

c.1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 16 giugno 2011, gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo **non possono avvenire a meno di 200 (duecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate al consumo umano.**

c.2. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, non possono avvenire a meno **di 200 (duecento) metri dalle opere di derivazione di acque destinate al consumo umano.**

c.3. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali, oltre che il divieto di cui al comma 2, **è prevista una fascia di rispetto di 200 (duecento) metri attorno al punto di scarico** e, in detta fascia, non è ammessa la balneazione, la pesca, la piscicoltura, la stabulazione dei mitili e la molluschicoltura.

c.4. Restano tutte salve le competenze in materia di controllo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e ss. mm. ii..



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.8 (Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette a regolamentazione)

NEW

c.2. Ai fini del presente regolamento si identificano, a titolo indicativo, **i seguenti settori produttivi e/o attività specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose:**

- a. Industria petrolifera;
- b. Industrie ed impianti chimici;
- c. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali;
- d. Trattamento e/o rivestimento dei metalli;
- e. Concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- f. Produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- g. Produzione di pneumatici;
- h. Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- i. Produzione di calcestruzzo;
- j. Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali
- k. Autofficine;
- l. Carrozzerie;

- m. Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;
- n. Depositi di rottami e/o produzione di fluff;
- o. Depositi di veicoli destinati alla demolizione – attività di demolizione di autoveicoli;
- p. Impianti di trattamento dei reflui industriali;
- q. Attività destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- r. Attività in cui vi sia il deposito, il carico, lo scarico, il travaso delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- s. Attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dl.gs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii..**

CAPO II – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Secondo la definizione presente nel **Piano Direttore** risultava invece:

“stabilimento industriale”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 (il Decreto CD n. 282/03 introdusse il rilascio di sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5) dell'allegato 5 al D.l.gs. n.152/99 e ss. mm. ed ii., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Si è ritenuto utile esplicitare per macro categorie tali attività, comunque **senza alcun limite di superficie**, sulla scorta di quanto fatto dalle altre regioni che hanno già regolamentato la materia.

In più vengono definiti “pericolosi” i piazzali di tutte le attività soggette ad **Autorizzazione Integrata Ambientale** (allegato VIII alla parte seconda del D.l.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.) per le quali comunque, ai sensi **dell'art. 6 del regolamento**, gli scarichi sono soggetti alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

NEW

**CAPO II – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE
AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE**



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.9. (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

c.1. Tutte le superfici scolanti delle attività di cui all'art. 8 della presente disciplina devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base dei volumi di acqua relativi alla portata di piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area scolante, con un tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo, o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive.

c.3. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia devono essere comunque trattate secondo quanto stabilito all'art. 10 della presente disciplina.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.10 (Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

c.1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, sono sottoposte, entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, ad un **trattamento depurativo appropriato in loco** tale da conseguire:

a) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla **Tabella 3**, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n.152/06 e ss. mm. ed ii., **per le immissioni in fogna nera e gli scarichi nelle acque superficiali, compresi i corpi idrici artificiali;**

b) Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla **Tabella 4**, di cui all'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n.152/06 e ss. mm. ed ii., **nel caso di scarico nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.**

c.4. **Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia**, che provengono dalle superfici e pertinenze di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina e che non recapitano in fognatura separata, **sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.** Se recapitano in fognatura separata sono soggette alle prescrizioni del Soggetto Gestore della fognatura. Comunque lo scarico e l'immissione di dette acque deve essere autorizzato e non deve pregiudicare il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

**CAPO II – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE
AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE**



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

NEW

c.5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in essere si svolgono o agli usi previsti, **non si esaurisce con le acque di prima pioggia**, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, **anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia**. Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.

NEW

c.6. All'interno di aree e relativi bacini scolanti nei quali vi sia la presenza di più attività di cui all'art. 8 precedente, nei sottobacini sprovvisti di sistemi di trattamento per i quali le acque di prima pioggia confluiscono nel sistema di trattamento di competenza del bacino principale, **ciascuna attività di cui all'art. 8 della presente disciplina si deve dotare di un sistema di raccolta che provveda all'intercettazione, al trattamento e allo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per l'aliquota di competenza**. Lo smaltimento delle acque trattate in ciascun sottobacino potrà avvenire nella rete di fogna nera del bacino principale ma con i limiti di accettabilità compatibili con le caratteristiche dell'impianto di trattamento del bacino stesso e con l'autorizzazione del Soggetto Gestore. In alternativa, è facoltà del titolare avviare tali acque ad impianto di trattamento gestito da terzi.

**CAPO II – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE
AREE ESTERNE DA SOTTOPORRE A DEPURAZIONE**



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.11 (Recapito delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

c.1. Fermo restando l'obbligo, ove tecnicamente possibile, di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, **le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne**, opportunamente trattate secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, nei casi in cui ci sia eccedenza delle stesse acque recuperate per gli usi consentiti, ovvero l'impossibilità di riutilizzo, **sono recapitate secondo il seguente ordine preferenziale:**

- a) **rete fognaria nera**, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore per scarichi di tipo industriale e previa valutazione della compatibilità qualitativa e quantitativa del sistema fognario/depurativo;
- b) **acque superficiali** compresi i corpi idrici artificiali;
- c) **corsi d'acqua episodici**, naturali ed artificiali, suolo e strati superficiali del sottosuolo, qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, di utilizzare i recapiti precedentemente elencati.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.15 (Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione e della domanda di autorizzazione)

NEW c.1. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da rete fognaria separata, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, è tenuto a richiedere all'Autorità Competente **apposita autorizzazione al fine dell'attivazione dello stesso scarico prima della realizzazione delle opere. Tale autorizzazione all'attivazione non è soggetta ai termini di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, fermo restando che la stessa dovrà essere rinnovata prima della realizzazione di qualsiasi modificazione rispetto a quanto autorizzato e decade automaticamente per avvenute modificazioni rispetto a quanto autorizzato.**

NEW c.3. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art. 5 del presente regolamento, per superfici scolanti superiori a **5.000 (cinquemila) mq, è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'Autorità Competente prima della realizzazione delle opere;**

NEW c.4. Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art. 5 della presente disciplina, per le superfici scolanti inferiori a **5.000 (cinquemila) mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia competente apposita comunicazione prima della realizzazione delle opere.** L'Autorità Competente nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.



REGIONE PUGLIA

Servizio Tutela delle Acque

Ufficio Attuazione e Gestione

Art.20 (Vigilanza e controllo)

c.1. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne vengano recapitate nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle fattispecie di cui al Capo II del presente Regolamento, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da **consentire il prelievo in corso di spandimento o dispersione e l'effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.**

NEW

Art.22 (Norme transitorie e finali)

c.2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in possesso di autorizzazione ovvero abbiano già presentato comunicazione si dispone che:

a) **se l'autorizzazione ovvero la comunicazione non è in contrasto con la presente disciplina, restano autorizzati fino alla scadenza della stessa ovvero la comunicazione è tacitamente rinnovata;**

b) **Se l'autorizzazione ovvero la comunicazione è in contrasto con la presente disciplina, devono presentare richiesta di rinnovo ovvero ripresentare la comunicazione all'Autorità Competente, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.** Tali scarichi restano autorizzati all'esercizio fino al termine della nuova procedura autorizzativa.